



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011874 - 31/10/2016
USCITA
Allegati : 0

Roma, 31 OTT. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Firenze
Via Spartaco Lavagnini, 42
50129 Firenze

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 271/2016_ formazione professionale continua_ Riduzione ed esenzione obbligo formativo

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 5 ottobre u.s., con la quale si chiede:

- se, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016, gli iscritti che abbiano compiuto o compiranno i 65 anni di età nel corso dell'anno 2016 debbano acquisire almeno 50 crediti formativi professionali (cfp) ovvero 70 cfp;
- quale criterio adottare nel ripartire tra due trienni la riduzione dell'obbligo formativo per "esenzione in caso di maternità" ed in particolare se, nello specifico caso di un'iscritta il cui bambino compirà un anno il 10 febbraio 2017, questa possa godere della riduzione di 30 cfp con riferimento all'anno 2016 e della riduzione di 15 cfp nell'anno 2017,

si osserva quanto segue.

Premesso che i soggetti compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto della riduzione dei cfp utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo sono tutti gli iscritti ultrasessantacinquenni e non solo gli iscritti che abbiano compiuto o compiranno i 65 anni età nel corso dell'anno 2016, si fa presente che la riduzione decorre dalla data di entrata in vigore della norma, pertanto con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli iscritti che godono della riduzione dovranno aver maturato complessivamente 70 cfp.

Riguardo ai criteri di ripartizione dei 45 cfp per i quali è previsto l'esonero in caso di maternità, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, lettera a) del Regolamento per la formazione professionale continua, è facoltà dell'iscritta ripartire la riduzione tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. Si ritiene che la norma sia applicabile anche quando il periodo indicato dall'iscritta sia compreso nell'arco di due trienni formativi. Con riferimento allo specifico caso rappresentato di esenzione per maternità, si ritiene correttamente applicata la norma. L'esonero non avrà validità a far

data dal compimento del primo anno del bambino; da allora, ed entro il 31 dicembre 2017, l'iscritta sarà tenuta ad adempiere all'obbligo formativo e conseguentemente a maturare i restanti 15 cfp.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 